



Stato al 21 settembre 2022

Condizioni generali relative al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni

Le presenti condizioni generali disciplinano l'utilizzo del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (di seguito Registro). Conformemente all'articolo 58 capoverso 2 lettera f dell'*ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂* (ordinanza sul CO₂), tali condizioni sono riconosciute dalle imprese e dalle persone che intendono gestire un conto nel Registro. Il Registro viene gestito sul sito <https://www.emissionsregistry.admin.ch>.

1 REQUISITI TECNICI

Per gestire un conto nel Registro, i richiedenti devono soddisfare almeno i requisiti tecnici seguenti.

Accesso al Registro:

- Browser Internet: *Microsoft Edge, Firefox, Safari* o *Chrome* nelle versioni più recenti. Il browser deve garantire un accesso sicuro al sito del Registro tramite una chiave di codifica del tipo «*Secure Socket Layer (SSL)*» con una lunghezza di almeno 256 bit.
- un comune lettore di PDF nella versione più recente

Periferica: cellulare per l'autenticazione a due fattori (2FA) tramite TAN (ricezione dei numeri delle transazioni via SMS) o OTP (one-time password tramite app 2FA)

Il titolare del conto conferma di disporre delle capacità e dei mezzi necessari per accedere al sito del Registro e per utilizzarlo in maniera adeguata.

2 APERTURA DEL CONTO

Il conto è aperto se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- il titolare del conto ha inoltrato il modulo di richiesta debitamente firmato da lui e dalle altre persone (almeno un titolare di procura e una persona incaricata di convalidare le transazioni), corredato dalla documentazione necessaria;
- il titolare del conto ha fornito in forma autenticata tutti i documenti richiesti dall'articolo 58 dell'ordinanza sul CO₂;
- il titolare del conto e gli utenti (i titolari di procura, le persone incaricate di convalidare le transazioni, le persone incaricate di presentare le offerte e le persone incaricate di convalidare le offerte) sono persone di età superiore ai 18 anni;
- le persone di cui all'articolo 59 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂ hanno indicato un recapito in Svizzera;
- le persone di cui all'articolo 59 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ hanno indicato un recapito in Svizzera o nello Spazio economico europeo (SEE);



- le imprese di cui all'articolo 59 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ hanno indicato una sede in Svizzera o nello SEE e dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE;
- i titolari del conto di cui all'articolo 59 capoverso 4 hanno indicato un domicilio in Svizzera o nello SEE e dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE;
- la documentazione inoltrata e le informazioni fornite sono corrette e comprensibili;
- l'impresa, la sua direzione, le persone designate quali utenti non sono state condannate negli ultimi 10 anni per riciclaggio di denaro, per reati contro il patrimonio o per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario, sul finanziamento del terrorismo o su altri reati gravi (art. 59a cpv. 1 lett. b ordinanza sul CO₂);
- il pagamento degli emolumenti per l'apertura del conto è stato registrato nella contabilità finanziaria dell'UFAM.

L'apertura di un conto viene sospesa se contro l'impresa, la sua direzione o persone designate come utenti è in corso un'indagine per uno dei reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul CO₂).

3 ACCESSO AL CONTO

Gli utenti possono accedere al loro conto fintanto che sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- dispongono di un nome utente e di una password come pure di un cellulare abilitati alla ricezione di TAN per SMS o di OTP tramite app 2FA;
- le persone di cui all'articolo 59 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂ hanno indicato un recapito in Svizzera, le persone di cui all'articolo 59 capoverso 2 hanno indicato un recapito in Svizzera o nello SEE;
- il pagamento delle tasse annue di gestione del conto è pervenuto all'UFAM entro la scadenza fissata;
- non sussiste alcuna violazione delle prescrizioni del Registro e contro l'impresa, contro la sua direzione o contro utenti non è pendente alcuna inchiesta per uno dei reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul CO₂ (art. 64 cpv. 1 ordinanza sul CO₂).

Rimane riservata la cifra 6.

4 DATI DI ACCESSO AL CONTO

4.1 ATTRIBUZIONE E INVIO

Il nome utente viene spedito agli utenti in via elettronica.

La password viene inviata loro per raccomandata.

Dopo aver ricevuto il nome utente e la password, gli utenti devono immediatamente modificare la password. Le regole per la scelta della nuova password si trovano nel Registro. Gli utenti devono inoltre inserire una domanda di identificazione con relativa risposta nel sito del Registro.

L'accesso al Registro avviene mediante l'autenticazione a due fattori via TAN o OTP. Dopo ogni login con nome utente e password, l'utente riceve un numero di transazione via SMS (TAN) rispettivamente viene generata una OTP nell'app 2FA. Per accedere al conto occorre inserire il TAN oppure la OTP.

4.2 MODIFICA DELLA PASSWORD

La password deve essere cambiata almeno ogni tre mesi.

4.3 UTILIZZO NON AUTORIZZATO

Il titolare del conto è responsabile dell'utilizzo sicuro dei dati necessari per accedere al conto. L'UFAM va informato immediatamente qualora non sia più possibile garantire un utilizzo sicuro. Fino alla ricezione della relativa comunicazione, il titolare del conto risponde esclusivamente degli eventuali danni causati da un utilizzo illecito di nome utente e password. Le notifiche inviate all'UFAM al di fuori degli orari di apertura sono considerate come ricevute il giorno lavorativo successivo.

5 MODIFICHE DEI DATI RELATIVI AL CONTO O ALL'UTENTE E REVOCA DELLA PROCURA

Ogni modifica dei dati relativi al conto o all'utente deve essere comunicata all'UFAM entro 10 giorni. Questa comunicazione deve essere allegata al relativo modulo di richiesta debitamente firmato dal titolare del conto e dall'utente interessato, compresi i necessari allegati di cui all'articolo 49 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ (persone incaricate di presentare le offerte e persone incaricate di convalidare le offerte) rispettivamente all'articolo 58 dell'ordinanza sul CO₂ (titolari di una procura sul conto e persone incaricate di convalidare le transazioni). Laddove necessario secondo l'articolo 58 dell'ordinanza sul CO₂, gli allegati devono essere autenticati.

Inoltre, il titolare del conto deve confermare all'UFAM entro il 31 dicembre di ogni anno che le informazioni relative al suo conto sono ancora complete, aggiornate e corrette.

La revoca della procura di conto diventa effettiva per l'UFAM solo dopo il ricevimento della relativa comunicazione tramite apposito modulo.

6 INTERRUZIONE NEL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO / SICUREZZA

L'UFAM declina ogni responsabilità per le limitazioni o le interruzioni nel funzionamento del Registro.

Le interruzioni prevedibili nel funzionamento del Registro in seguito alla manutenzione vengono comunicate agli utenti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi sul sito del Registro svizzero. Durante il periodo di manutenzione l'accesso al Registro è bloccato.

In caso di interruzione imprevedibile nel funzionamento del Registro per causa di forza maggiore, problemi tecnici o per ragioni di sicurezza, gli utenti saranno informati entro un congruo termine.

Il titolare del conto conferma di essere a conoscenza dei rischi specifici correlati al funzionamento di Internet, in particolare del fatto che le informazioni trasmesse o salvate possono essere intercettate e/o modificate da parte di persone non autorizzate.

7 ESECUZIONE RITARDATA DELLA TRANSAZIONE

Ogni transazione effettuata da questo conto viene quindi eseguita al più presto 24 ore dopo la validazione della transazione (unica eccezione: transazioni verso un conto statale svizzero). L'esecuzione ritardata della transazione è effettuata come segue da lunedì a venerdì (giorni lavorativi) a partire dalle ore 12:

- in caso di conferma da parte della persona incaricata di convalidare la transazione **prima** delle ore 12 di un giorno lavorativo: esecuzione il giorno lavorativo successivo;
- in caso di conferma da parte della persona incaricata di convalidare la transazione **dopo** le ore 12 di un giorno lavorativo: esecuzione il secondo giorno lavorativo successivo.

Le transazioni che, conformemente a questa regola dovrebbero essere eseguite in un giorno festivo ufficiale o in un giorno lavorativo in cui l'helpdesk del Registro è chiuso per altre ragioni oppure se il Registro non è disponibile, saranno eseguite il giorno lavorativo successivo. I giorni festivi ufficiali e i giorni di chiusura prevedibili sono annunciati almeno 5 giorni in anticipo sul sito del Registro.

I titolari e gli utenti registrati del relativo conto possono comunicare all'UFAM, entro le ore 10 del giorno di probabile esecuzione di una transazione ritardata se intendono interrompere la transazione. La comunicazione deve avvenire tramite e-mail all'helpdesk del Registro (emissionsregistry@bafu.admin.ch). La transazione viene interrotta solo se vengono fornite le seguenti indicazioni:

- il numero esatto della transazione (p. es. CH-00000);
- il motivo dell'interruzione della transazione.

Tutte le indicazioni di tempo si riferiscono all'orario dell'Europa centrale (CET/CEST).

8 MODIFICHE

Le presenti condizioni generali possono essere modificate unilateralmente dall'UFAM in qualsiasi momento. Le condizioni generali modificate vengono inviate per posta elettronica sia al titolare del conto che agli utenti e sono pubblicate sul sito del Registro.